



COMUNE DI MONTAIONE  
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO**  
**PER LA GESTIONE**  
**DEI NUOVI SERVIZI**  
**PER LA PRIMA INFANZIA**

## **Titolo I**

### **Istituzione e finalità**

#### Art.1

##### *Istituzione*

L'Amministrazione Comunale istituisce e gestisce direttamente Nuove tipologie di servizi per l'infanzia per bambini da tre mesi a tre anni secondo le finalità indicate dalla Legge Regionale n. 22 del 14 aprile 1999. Più specificamente può istituire le seguenti tipologie di cui all'art. 13 della L.R. 22-1999: Centro dei bambini e delle famiglie, Centro gioco, Tana familiare.

#### Art.2

##### *Finalità*

1. Nel quadro di un complesso e articolato sistema educativo per l'infanzia e di promozione culturale, sociale e civile, i nuovi Servizi per l'infanzia costituiscono un servizio pubblico avente come finalità principali quella di offrire al bambino un contesto di socializzazione e quella di stimolare, orientare e sostenere lo sviluppo globale del bambino, con particolare riferimento alla maturazione emotivo-affettiva, alla comunicazione e alle prime forme di conoscenza.

2. I nuovi servizi per l'infanzia realizzano compiutamente la propria funzione in un contesto operativo che coinvolge, oltre all'Amministrazione Comunale ed al personale addetto, anche le famiglie e la comunità locale.

I nuovi servizi per l'infanzia in particolare concorrono a:

- a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età di ciascun bambino;
- b) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
- c) garantire la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e con la scuola materna;
- d) assicurare uno specifico e professionalmente qualificato intervento di cura;
- e) svolgere, nella comunità locale, una specifica funzione formativa sulle problematiche della prima infanzia;
- f) promuovere interventi di educazione familiare, che si configurino come occasione di formazione e di sostegno alla genitorialità

## **Titolo II**

### **Centro dei bambini e dei genitori**

#### Art.3

##### *Localizzazione*

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, il Centro dei bambini e dei genitori è ubicato preferibilmente in località aperta, alberata e ricca di verde, esposta al massimo soleggiamento, lontano da fonti di inquinamento.

2. La localizzazione del centro dei bambini e dei genitori tiene conto e favorisce la accessibilità e l'agevole utilizzo della struttura da parte degli utenti del servizio.

3. Per quanto attiene le caratteristiche ambientali relative alle condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, il centro dei bambini e dei genitori dovrà essere realizzato in conformità alla normativa vigente.

Art.4  
*Caratteristiche funzionali generali*

1.La struttura del centro dei bambini e dei genitori è un complesso architettonico omogeneo e integrato, finalizzato alla migliore gestione delle attività che si svolgono al suo interno.

2.Al fine di consentire ai bambini di usufruire agevolmente e il più possibile autonomamente di tutti gli ambienti del Centro nelle loro interazioni ed articolazioni, è assicurata la continuità tra gli ambienti destinati ai diversi utilizzi.

3. Nel caso in cui la stessa struttura architettonica non sia esclusivamente destinata al Centro, i diversi servizi sono funzionalmente autonomi.

Art.5  
*Gli spazi interni*

1.Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:

- a) i servizi generali;
- b) gli spazi riservati ai bambini;
- c) gli spazi riservati agli adulti.

Art.6  
*Gli spazi destinati ai bambini*

1.Gli spazi riservati ai bambini dovranno assolvere alle seguenti funzioni:

- a) gioco,
- b) cambio e servizi igienici.

2.Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.

Art.7  
*Gli arredi*

1.L'arredo del centro d'infanzia è selezionato in modo adeguato rispetto all'età dei bambini e di qualità tale da garantire l'utilizzo autonomo in condizioni di sicurezza e funzionalità.

Art.8  
*Gli spazi destinati agli adulti*

1.Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo
- b) spogliatoi,
- c) servizi igienici.

2.Gli spazi destinati agli incontri tra operatori e adulti sono organizzati per favorire ognuna delle funzioni di cui alla precedente lettera a), e dotati di adeguati arredi, attrezzature e materiali di supporto

Art.9  
*Gli spazi esterni*

1. Gli spazi esterni accessibili da parte dei bambini dei diversi gruppi di riferimento, sono organizzati con idonei arredi e attrezzature

2. La sicurezza dello spazio esterno è garantita mediante la delimitazione del suo perimetro.

#### Art.10 *La ricettività*

1. La ricettività minima e massima del centro dei bambini e dei genitori è individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di:

- a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti;
- b) garantire, evitando l'eccessiva numerosità di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte.

#### Art.11 *Il dimensionamento*

1. Ai fini del dimensionamento del centro dei bambini e dei genitori, il calcolo del rapporto spazio/bambino è effettuato con riferimento alle aree relative alle attività di gioco integrate da quelle destinate specificamente ai genitori.

2. Lo spazio minimo per ognuno dei bambini, con riferimento alla frequenza media calcolata in base ai dati diretti o comparativi disponibili, è, di norma, di 5 metri quadrati, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui il progetto del servizio non preveda spazi destinati specificamente ai genitori.

3. La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.

4. Il numero delle zone destinate alle funzioni di cui al comma precedente, compreso fra 1 e 3, è commisurato al numero massimo dei bambini frequentanti contemporaneamente.

5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente dedicato ai bambini all'interno della struttura.

#### Art.12 *Il Gruppo di riferimento*

1. Il gruppo di riferimento è l'unità organizzativa primaria, intesa come contesto che consente di sviluppare in via privilegiata le potenzialità sociali dei bambini.

2. L'organizzazione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo garantisce la coerenza e la continuità all'esperienza dei bambini

3. Il dimensionamento ottimale del gruppo di riferimento è determinato in relazione all'età dei bambini.

#### Art.13 *Il Piccolo gruppo*

1. Il piccolo gruppo rappresenta il contesto primario di relazione per i bambini, al suo interno si favorisce lo sviluppo di esperienze garantendone la continuità; il

dimensionamento ottimale del piccolo gruppo è determinato in relazione all'età dei bambini.

#### Art.14

##### *L'integrazione fra educatori e adulti*

1. Il progetto del centro dei bambini e dei genitori individua le modalità e il grado di coinvolgimento diretto dei genitori nelle attività di gioco rivolte ai bambini.

2. Il progetto prevede tempi e modi di raccordo fra educatori e genitori, familiari o adulti accompagnatori, anche al di fuori del normale orario di funzionamento del servizio, al fine di concertare la programmazione delle attività nonché per realizzare la loro valutazione e verifica.

#### Art.15

##### *Le attività destinate specificamente agli adulti*

1. Il progetto del centro dei bambini e dei genitori individua le attività rivolte specificamente ai genitori, familiari o adulti accompagnatori. In particolare il Centro si impegna nella organizzazione di attività ed iniziative tese ad affrontare i temi legati alla genitorialità.

#### Art.16

##### *L'orario*

1. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra le 2 e le 11 ore durante i giorni di apertura. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

#### Art.17

##### *La frequenza*

1. Il progetto del centro dei bambini e dei genitori è orientato a favorire e sollecitare un rapporto continuo e regolare nel tempo dei bambini e genitori, familiari o adulti accompagnatori con il servizio e la costituzione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo.

2. In relazione a esigenze particolari o nel quadro del primo approccio della famiglia al servizio, il centro dei bambini e dei genitori assicura forme di frequenza saltuarie.

#### Art.18

##### *La disciplina delle ammissioni*

1. L'ammissione al centro dei bambini e dei genitori è rivolta a tutti i bambini da tre mesi a tre anni.

2. L'accesso al centro dei bambini e dei genitori pubblico riguarda prioritariamente i bambini residenti nel comune sede del servizio.

3. La disciplina delle ammissioni delle strutture pubbliche contiene indicazioni di priorità per favorire l'accesso di bambini:

- a) portatori di handicap
- b) in condizioni di disagio socio-economico.

4. I punteggi sulla base dei quali viene stilata la graduatoria dei bambini ammessi al servizio sono indicati nell'apposito atto assunto annualmente dall'organo comunale competente.

#### Art.19

##### *Rette di frequenza*

Le rette di frequenza e le modalità di pagamento da parte delle singole famiglie fruitrici del servizio saranno fissate annualmente dalla Giunta Municipale in caso di aggiornamento e dal Consiglio comunale in caso di revisione dei criteri per la loro determinazione, sentiti i Consigli di gestione

#### Art.20

##### *Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie*

1.Nel centro dei bambini e dei genitori, il rapporto medio minimo educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di 1/9 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel caso in cui il servizio preveda l'iscrizione solamente di bambini di età non inferiore ai 18 mesi, il rapporto di cui sopra può arrivare a 1/12. In caso di assenza di dati storici comparabili, si deve fare riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione dei servizi disponibile.

2. Dopo l'avvenuto primo consolidamento dei gruppi di riferimento, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti alle attività di gioco rivolte ai bambini, la presenza degli educatori in ogni gruppo può essere ridotta al numero di uno

3.Le funzioni ausiliarie sono organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, il supporto alle attività educative, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

#### Art.21

##### *Il Gruppo degli operatori e il progetto educativo*

1.Il Gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori e addetti impegnati nel centro d'infanzia.

2.Il Gruppo degli operatori è responsabile collegialmente dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

3.Il Comune, per la rete dei propri servizi, assicura la funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo promuovendo l'elaborazione e la verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale, nonché il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini ed alle famiglie.

4.I servizi privati operanti sul territorio comunale devono disporre di strutture di coordinamento che devono comunque raccordarsi con le analoghe strutture comunali.

#### Art. 22

##### *Coordinatrice del Centro*

Un educatrice può assolvere a turni di norma annuali, al ruolo di coordinatrice senza peraltro essere esonerata da collaborare con gli altri operatori all'attività educativa. Tiene i rapporti con l'Amministrazione comunale ed il Consiglio di Gestione

## Art. 23

### *Aggiornamento professionale del personale*

1. Caratteristica fondamentale di ogni centro dei bambini e dei genitori è la qualificazione professionale del personale che vi opera. L'Amministrazione comunale provvederà ad organizzare occasioni di aggiornamento, la cui articolazione e i cui contenuti saranno individuati tenendo conto delle esigenze e delle proposte eventualmente suggerite dal personale

2. L'aggiornamento del personale operante nel centro dei bambini e dei genitori (autoaggiornamento del gruppo di lavoro, gruppi di studio, seminari condotti da esperti universitari etc.) è considerato momento di fondamentale importanza al fine della qualificazione dell'intervento educativo; esso trova pertanto, all'interno dell'orario di lavoro, un suo spazio preciso secondo quanto previsto dal vigente contratto nazionale del personale degli Enti locali.

## **Titolo III Centro Gioco**

### Art.24

#### *Localizzazione*

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, il Centro Gioco è ubicato preferibilmente in località aperta, alberata e ricca di verde, esposta al massimo soleggiamento, lontano da fonti di inquinamento.

2. La localizzazione del centro gioco tiene conto e favorisce la accessibilità e l'agevole utilizzo della struttura da parte degli utenti del servizio.

3. Per quanto attiene le caratteristiche ambientali relative alle condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, il centro gioco dovrà essere realizzato in conformità alla normativa vigente.

### Art.25

#### *Caratteristiche funzionali generali*

1. La struttura del centro gioco è un complesso architettonico omogeneo e integrato, finalizzato alla migliore gestione delle attività che si svolgono al suo interno.

2. Al fine di consentire ai bambini di usufruire agevolmente e il più possibile autonomamente di tutti gli ambienti del Centro nelle loro interazioni ed articolazioni, è assicurata la continuità tra gli ambienti destinati ai diversi utilizzi.

3. Nel caso in cui la stessa struttura architettonica non sia esclusivamente destinata al Centro, i diversi servizi sono funzionalmente autonomi.

### Art.26

#### *Gli spazi interni*

1. Gli spazi interni del centro gioco sono costituiti da:

- a) i servizi generali;
- b) gli spazi riservati ai bambini;
- d) gli spazi riservati agli adulti.

Art.27  
*Gli spazi destinati ai bambini*

1. Gli spazi riservati ai bambini dovranno assolvere alle seguenti funzioni:

- c) gioco,
- b) cambio e servizi igienici.

2. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.

Art.28  
*Gli arredi*

1. L'arredo del centro d'infanzia è selezionato in modo adeguato rispetto all'età dei bambini e di qualità tale da garantire l'utilizzo autonomo in condizioni di sicurezza e funzionalità.

Art.29  
*Gli spazi destinati agli adulti*

1. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

- a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo
- b) spogliatoi,
- c) servizi igienici.

2. Gli spazi destinati agli incontri tra operatori e adulti sono organizzati per favorire ognuna delle funzioni di cui alla precedente lettera a), e dotati di adeguati arredi, attrezzature e materiali di supporto

Art.30  
*Gli spazi esterni*

1. Gli spazi esterni accessibili da parte dei bambini dei diversi gruppi di riferimento, sono organizzati con idonei arredi e attrezzature

2. La sicurezza dello spazio esterno è garantita mediante la delimitazione del suo perimetro.

Art.31  
*La ricettività*

1. La ricettività minima e massima del centro gioco è individuata nel progetto del servizio tenendo conto dell'esigenza di:

- a) privilegiare l'aggregazione del centro ad altri servizi educativi nel caso che lo stesso preveda un ridotto numero di bambini frequentanti;
- b) garantire, evitando l'eccessiva numerosità di utenti frequentanti contemporaneamente, la necessaria dimensione di armonia organizzativa delle diverse situazioni proposte.

Art.32  
*Il dimensionamento*

1. Ai fini del dimensionamento del centro gioco, il calcolo del rapporto spazio/bambino è effettuato con riferimento alle aree relative alle attività di gioco integrate da quelle destinate specificamente ai genitori.

2.Lo spazio minimo per ognuno dei bambini, con riferimento alla frequenza media calcolata in base ai dati diretti o comparativi disponibili, è, di norma, di 5 metri quadrati, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui il progetto del servizio non preveda spazi destinati specificamente ai genitori.

3.La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.

4.Il numero delle zone destinate alle funzioni di cui al comma precedente, compreso fra 1 e 3, è commisurato al numero massimo dei bambini frequentanti contemporaneamente.

5.La superficie degli spazi esterni del centro gioco non è inferiore allo spazio complessivamente dedicato ai bambini all'interno della struttura.

#### Art.33

##### *Il Gruppo di riferimento*

1. Il gruppo di riferimento è l'unità organizzativa primaria, intesa come contesto che consente di sviluppare in via privilegiata le potenzialità sociali dei bambini.

2. L'organizzazione di gruppi di riferimento prevalentemente stabili nel tempo garantisce la coerenza e la continuità all'esperienza dei bambini

3. Il dimensionamento ottimale del gruppo di riferimento è determinato in relazione all'età dei bambini.

#### Art.34

##### *Il Piccolo gruppo*

1.Il piccolo gruppo rappresenta il contesto primario di relazione per i bambini, al suo interno si favorisce lo sviluppo di esperienze garantendone la continuità; il dimensionamento ottimale del piccolo gruppo è determinato in relazione all'età dei bambini.

#### Art.35

##### *L'integrazione fra educatori e adulti*

1.Il progetto del centro gioco individua le modalità e il grado di coinvolgimento diretto dei genitori nelle attività di gioco rivolte ai bambini.

2.Il progetto prevede tempi e modi di raccordo fra educatori e genitori, familiari o adulti accompagnatori, anche al di fuori del normale orario di funzionamento del servizio, al fine di concertare la programmazione delle attività nonché per realizzare la loro valutazione e verifica.

#### Art.36

##### *Le attività destinate specificamente agli adulti*

1.Il progetto del centro gioco individua le attività rivolte specificamente ai genitori. In particolare il Centro si impegna nella organizzazione di attività ed iniziative tese ad affrontare i temi legati alla genitorialità.

#### Art.37

##### *L'orario*

1.L'orario di apertura del centro gioco è compreso fra le 2 e le 11 ore durante i giorni di apertura. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate. Resta inteso – ai sensi della L.R. 22/99 – che il Centro Gioco non prevede l'erogazione del pranzo né il momento del riposo pomeridiano

#### Art.38

##### *La frequenza*

1.Il progetto del centro gioco è orientato a favorire e sollecitare il rapporto tra bambini e genitori, e altri adulti attivi nel centro gioco.

2.In relazione a esigenze particolari o nel quadro del primo approccio della famiglia al servizio, il centro assicura forme di frequenza saltuarie.

#### Art.39

##### *La disciplina delle ammissioni*

1.L'ammissione al centro gioco è rivolta a tutti i bambini da diciotto mesi a tre anni.

2.L'accesso al centro gioco pubblico riguarda prioritariamente i bambini residenti nel comune sede del servizio.

3.La disciplina delle ammissioni delle strutture pubbliche contiene indicazioni di priorità per favorire l'accesso di bambini:

- a) portatori di handicap
- d) in condizioni di disagio socio-economico.

#### Art.40

##### *Rette di frequenza*

Le rette di frequenza e le modalità di pagamento da parte delle singole famiglie fruitrici del servizio saranno fissate annualmente dalla Giunta Municipale in caso di aggiornamento e dal Consiglio comunale in caso di revisione dei criteri per la loro determinazione, sentiti i Consigli di gestione

#### Art.41

##### *Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie*

1.Nel centro gioco, il rapporto medio minimo educatore/bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di 1/9 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. In caso di assenza di dati storici comparabili, si deve fare riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione dei servizi disponibile.

2.Le funzioni ausiliarie sono organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, il supporto alle attività educative, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

#### Art.42

##### *Il Gruppo degli operatori e il progetto educativo*

1.Il Gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori e addetti impegnati nel centro d'infanzia.

2. Il Gruppo degli operatori è responsabile collegialmente dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

3. Il Comune, per la rete dei propri servizi, assicura la funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo promuovendo l'elaborazione e la verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale, nonché il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini ed alle famiglie.

4. I servizi privati operanti sul territorio comunale devono disporre di strutture di coordinamento che devono comunque raccordarsi con le analoghe strutture comunali.

#### Art. 43

##### *Coordinatrice del Centro*

Un'educatrice può assolvere, a turni annuali, al ruolo di coordinatrice senza peraltro essere esonerata da collaborare con gli altri operatori all'attività educativa. Tiene i rapporti con l'Amministrazione comunale ed il Consiglio di Gestione

#### Art. 44

##### *Aggiornamento professionale del personale*

1. Caratteristica fondamentale di ogni centro gioco è la qualificazione professionale del personale che vi opera. L'Amministrazione comunale provvederà ad organizzare occasioni di aggiornamento, la cui articolazione e i cui contenuti saranno individuati tenendo conto delle esigenze e delle proposte eventualmente suggerite dal personale

2. L'aggiornamento del personale operante nel centro gioco (autoaggiornamento del gruppo di lavoro, gruppi di studio, seminari condotti da esperti universitari etc.) è considerato momento di fondamentale importanza al fine della qualificazione dell'intervento educativo; esso trova pertanto, all'interno dell'orario di lavoro, un suo spazio preciso secondo quanto previsto dal vigente contratto nazionale del personale degli Enti locali.

### **Titolo IV Tane familiari**

#### Art. 45

##### *Natura del servizio*

1. La tana Familiare è un servizio educativo e di cura istituito presso il domicilio degli educatori o presso il domicilio di una delle famiglie accoglienti
2. La Tana familiare nasce da un rapporto contrattuale privato che si costituisce fra i genitori dei bambini frequentanti e l'educatore titolare del servizio
3. La Tana familiare è destinata ai bambini dai tre mesi ai tre anni

#### Art. 46

##### *Compiti del Comune*

1. Al fine di assicurare la qualità delle Tane familiari il Comune può organizzare corsi di formazione per le educatrici, anche a livello circoscrizionale
2. I corsi di formazione di cui al comma precedente constano di 300 ore, di cui 120 teoriche e 180 fra laboratori e tirocinio

Art. 47

*Elenco comunale degli educatori domiciliari*

1. Il comune può istituire – ed aggiornare annualmente – l'Elenco comunale degli educatori domiciliari, costituito da soggetti che abbiano frequentato uno di corsi di cui al comma 2 dell'articolo precedente
2. Costituiscono requisiti per l'iscrizione a tale elenco:
  - a) il possesso di uno dei titoli di studio indicati dall'art. 74 del Regolamento regionale 13 aprile 2000, n. 3;
  - b) la documentata frequenza di uno dei corsi di cui al punto 2 del precedente articolo
3. Possono iscriversi all'elenco anche Cooperative, associazioni e società purché i propri operatori siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti e nel rispetto del regolamento regionale 3-2000

Art. 48

*Autorizzazione*

1. L'autorizzazione al funzionamento della Tana familiare è rilasciata dal Comune ove essa ha la sua sede
2. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dell'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti artt. 46 e 47

Art. 49

*Localizzazione e caratteristiche funzionali*

1. La Tana familiare si realizza in idonei ambienti di civile abitazione, con impiantistica a norma ed in possesso della dichiarazione di abitabilità
2. La zona della civile abitazione destinata a Tana familiare è organizzata in modo tale da essere – durante l'orario di funzionamento del servizio – funzionalmente autonoma e identificabile in modo distinto dal resto dell'abitazione

Art. 50

*Requisiti degli spazi*

1. Gli spazi destinati ad accogliere i bambini sono organizzati in maniera da favorire l'autonomia, l'incontro, la relazione dei bambini, nonché sistematiche occasioni di gioco
2. L'arredo ed i materiali di gioco devono essere adatti all'età dei bambini e rispondere a requisiti di sicurezza e funzionalità
3. È assicurata la presenza di un'attrezzatura adeguata al cambio dei bambini

Art. 51

*Ricettività*

La ricettività massima della Tana familiare è individuata nel numero di 5 bambini

Art. 52

*Il dimensionamento*

Lo spazio minimo disponibile all'interno della Tana familiare è di almeno 4 metri quadrati per bambino, escluse le zone di servizio

Art. 53

L'educatore domiciliare cura l'elaborazione del progetto educativo che deve essere presentato ai genitori all'inizio di ogni anno

## **TITOLO V**

### **Partecipazione delle famiglie**

#### Art.54

##### *Il Consiglio di gestione*

1. Ogni servizio per l'infanzia o tipologia di servizio prevede un Consiglio di gestione composto da rappresentanti dei genitori e del personale
2. Il Presidente del Consiglio di gestione è eletto fra i rappresentanti dei genitori
3. Il Consiglio di gestione dura in carica almeno 1 anno
4. I componenti del Consiglio esercitano il loro incarico in modo gratuito, fatta eccezione per il personale educativo nei confronti del quale valgono i vigenti istituti contrattuali

#### Art.55

##### *Compiti del Consiglio di Gestione*

1. Il Consiglio di Gestione ha il compito di
  - promuovere la partecipazione delle famiglie;
  - collaborare alla definizione dei programmi educativi;
  - mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio anche ai fini di favorire la costruzione e la diffusione di una specifica cultura dell'infanzia
  - proporre al Comune interventi concernenti il funzionamento dei servizi.
2. Il Consiglio esprime pareri sull'organizzazione dei servizi.

#### Art. 56

##### *Riunioni del Consiglio di gestione*

1. Le riunioni del Consiglio di gestione sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo la prima, la riunione è valida se sono presenti almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.
2. Le decisioni sono assunte dal Consiglio con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 3 volte all'anno.
4. Il Presidente è tenuto comunque a convocare il Consiglio su richiesta di almeno 1/3 componenti il Consiglio medesimo

#### Art.57

##### *Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Gestione*

Il Presidente del Consiglio di gestione svolge i seguenti compiti:

- convoca le riunioni del Consiglio;
- provvede alla esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio;
- rappresenta il consiglio verso terzi;
- cura i rapporti con l'Amministrazione comunale per conto del Consiglio.

Art. 58  
*I contesti della partecipazione*

Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita dei servizi, il progetto educativo degli stessi prevede altresì la realizzazione delle seguenti situazioni:

- a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente al primo ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno formativo;
- b) riunioni di gruppo, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezione;
- c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
- d) laboratori, con cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio mettendo a frutto le loro competenze personali;
- e) momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio

**Titolo VI**  
**Autorizzazione e accreditamento**

Art.59  
*Servizi interessati dal procedimento di autorizzazione*

1.Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i Servizi per l'infanzia privati presenti sul territorio comunale

Art.60  
*I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento*

- 1.Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
3. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal presente regolamento;
  - b) rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13 aprile 2000 ex art. 11 della L.R. 14 aprile 1999, n. 22;
  4. possesso dei titoli di studio degli operatori assegnati al servizio previsti dal citato regolamento regionale;
  5. applicazione della normativa contrattuale vigente in quanto applicabile

Art.61  
*Il procedimento di autorizzazione*

1.Il gestore privato di un servizio per l'infanzia, di cui al presente regolamento, rivolge domanda di autorizzazione al funzionamento al Sindaco;

2.La domanda di autorizzazione al funzionamento contiene informazioni specifiche e documentate relative ai requisiti richiesti dal precedente articolo 33

3.L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale ed è sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce al Comune le informazioni di cui al successivo articolo 35.

4.L'autorizzazione viene concessa dal Dirigente del Settore previa ispezione della struttura da parte di una commissione tecnica zonale costituita presso il Circondario, il cui responsabile garantirà con una propria relazione tecnica riguardo al possesso da parte del servizio per l'infanzia richiedente dei requisiti indicati dal presente regolamento.

5. La Commissione tecnica di cui al comma precedente sarà composta dalle seguenti figure professionali, pedagoga, esperto di legislazione scolastica regionale, perito competente in materia di edilizia scolastica.

6. I costi relativi al funzionamento della Commissione di cui al comma precedente saranno sostenuti dal Comune richiedente l'intervento

#### Art.62

##### *Il rinnovo triennale dell'autorizzazione*

1. La domanda per il rinnovo triennale dell'autorizzazione contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo triennale della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. È altresì corredata dai seguenti dati riferiti al triennio precedente:

- a) dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
6. periodo di apertura e costo totale del servizio
7. ammontare della retta media mensile a carico della famiglia
8. eventuale materiale documentario prodotto dall' centro gioco.

#### Art. 63

##### *I requisiti per l'accreditamento*

1. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

- a) possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
- b) esistenza del progetto organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
- c) applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
- d) disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale;
- e) disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con i Comuni, i centri di documentazione comunali e gli organismi scolastici
- f) previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
- g) disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità.
- h) disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturale e/o portatori di handicap; di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale, di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati;
- i) esistenza di posti riservati per le emergenze;
- j) articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.

#### Art.64

##### *Il procedimento di accreditamento*

1. Il gestore privato di uno o più servizi per l'infanzia può rivolgere domanda di accreditamento al Sindaco del Comune

2. La domanda di accreditamento contiene le informazioni e la documentazione relative ai requisiti previsti nel precedente articolo 64.

3. L'accREDITAMENTO ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce al Comune le informazioni di cui al precedente articolo 63.

#### Art.65

##### *Il rinnovo triennale dell'accREDITAMENTO*

1. La domanda per il rinnovo triennale dell'accREDITAMENTO contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITAMENTO o di rinnovo triennale dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. È altresì corredata dai seguenti dati relativi al triennio precedente:

- a) dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- d) periodo di apertura e costo totale del servizio
- e) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia
- f) esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità.

#### Art.66

##### *Vigilanza e revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO*

1. Il Comune vigila tramite il proprio Ufficio Scuola sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.

2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, i Comuni rilevino la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO, provvedono, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.

#### Art.67

##### *Adeguamento*

I servizi privati esistenti e autorizzati ai sensi della normativa di cui agli articoli 19 comma 5 e articolo 20 della L.R. 22/1999, che non rispondano agli standard previsti dal presente regolamento per l'autorizzazione sono adeguati entro due anni dalla entrata in vigore dello stesso.

#### Art.68

##### *Deroghe*

1. Nel caso in cui i servizi per l'infanzia richiedenti - già attivi sul territorio comunale ai sensi di quanto indicato nell'articolo precedente - non siano adeguabili, per condizioni oggettive inderogabili, agli standard previsti dal presente regolamento, potrà essere applicata una riduzione massima del 20% degli standard dimensionali previsti dal

presente regolamento. Tale deroga non potrà essere concessa per un periodo superiore a tre anni, al termine dei quali si procederà ad apposita verifica.

2. Nei casi di cui al precedente comma, la eventuale mancanza di spazi esterni può essere compensata dalla disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti al servizio e da questo facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

#### Art. 69

##### *Validità della normativa regionale*

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vigono le disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 22 del 14 aprile 1999 e nel Regolamento Regionale n. 3 del 13 aprile 2000.